

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary disclosure: i benefici dell'imminente accordo con la Svizzera

di **Nicola Fasano**

La sottoscrizione dell'accordo sull'**effettivo** scambio di informazioni con la **Svizzera**, come confermato da autorevoli rappresentanti del Governo, viene data oramai per sicura **entro il termine del 2 marzo**. Ciò consentirà la regolarizzazione dei capitali detenuti nella Confederazione elvetica con un trattamento agevolato nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. Tale trattamento di favore si risolverà, in molti casi, in un **consistente abbattimento** dei costi "fiscali" della procedura.

Prima di analizzarli, è opportuna una premessa: l'accordo in via di definizione fra Italia e Svizzera prevede (presumibilmente a partire **dal 2015**) uno scambio di **informazioni "a richiesta"** e non "automatico". Ciò vuol dire che le informazioni saranno date dalla Svizzera solo **previa specifica richiesta** da parte dell'Italia. Tuttavia, è opportuno ricordare come sulla base **dell'accordo multilaterale** sottoscritto dalla stessa Svizzera (oltre che ovviamente dall'Italia) in **sede Ocse** sulla base del modello "Common Reporting Standard", la Svizzera a far data **dal 2018** si è impegnata ad aderire allo scambio di informazioni automatico, che avrà ad oggetto i dati degli anni **a partire dal 2017**.

Ciò posto, con la imminente sottoscrizione dell'agognato accordo bilaterale con l'Italia, il primo effetto sarà quello di **sterilizzare** ai fini delle **imposte**, il **raddoppio dei termini di accertamento** previsto, in via ordinaria, per i capitali detenuti in Stati Black list, dall'art. 12, D.L. 78/2009. In sostanza, sempre che non vi siano gli estremi per la denuncia di un **reato fiscale** negli anni precedenti fino al 2004, resteranno accertabili (e dunque da regolarizzare) solo i periodi di imposta **dal 2009** (in caso di dichiarazione omessa) **o dal 2010** (in caso di dichiarazione infedele) **al 2013**, ultimo periodo di imposta rientrante nel perimetro della voluntary (tramite cui si possono sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2014). A tal fine, inoltre, è necessario che il contribuente rilasci all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.

Si deve sottolineare come invece dal punto di vista del **monitoraggio fiscale** il **raddoppio** dei termini operi **regolarmente** (non essendo stato escluso in sede normativa), per cui restano contestabili dal Fisco, e devono pertanto essere regolarizzati in sede di voluntary, le violazioni commesse **dagli anni 2004** (anche se, seguendo l'orientamento contenuto nella sentenza di Cassazione n. 26848/2014 si dovrebbe in verità partire dal 2006) al 2013.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'accordo produrrà benefici sia con riferimento alle imposte

che al monitoraggio. Sotto il primo profilo, infatti, viene espressamente **“bloccato” il raddoppio delle sanzioni** previsto sempre dall’art.12, D.L. 78/2009, a partire **dal periodo di imposta 2008**, in caso di capitali detenuti in Paesi Black list. Tornano pertanto ad essere applicabili le sanzioni del 120% (dichiarazione omessa) e del 100% (dichiarazione infedele). Tali sanzioni, nella migliore delle ipotesi per il contribuente, **potranno essere definite pagando, a conti fatti, 1/8 delle stesse**. D’altro canto, si deve osservare come resti pienamente **operativa la presunzione**, introdotta dallo stesso art. 12, secondo cui i capitali detenuti in Paesi Black list si presumono, salva prova contraria, costituiti con **redditi sottratti a tassazione in Italia** e dunque scatta l’equazione capitale=reddito con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo delle imposte dovute se la costituzione dei fondi esteri è avvenuta in un periodo ancora accertabile dal Fisco.

Dal punto di vista del **monitoraggio fiscale**, infine, grazie all’accordo, la sanzione RW viene fissata per i periodi ancora contestabili pari, in ogni caso, al 3% (invece che il 5% fino al 2007 e il 6% dal 2008). Sotto tale aspetto, in pratica, vi è un trattamento sanzionatorio analogo a quello dei Paesi non inclusi nelle Black list. In definitiva, grazie alla riduzione delle sanzioni da RW **alla metà** prevista per la voluntary (sempre che vi sia l’autorizzazione all’intermediario estero o il trasferimento in Italia o in Paese UE o SEE con effettivo scambio di informazioni, altrimenti opera la riduzione di un quarto) e la riduzione a **un terzo** in caso di definizione della contestazione, il contribuente può **regolarizzare la propria posizione** pagando per ciascun anno lo **0,5% dello stock al 31.12**, in attesa che l’Agenzia delle Entrate nella circolare di prossima emanazione chiarisca una volta per tutte il delicato tema dell’eventuale applicabilità del **cumulo giuridico**.